



DISTRETTO
DIFFUSO TERRE
DEL MONVISO



Deliberazione CIPE n. 125 del 23 novembre 2007 -
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 novembre 2021 -
Legge regionale 28/1999, articolo 18 ter.

Distretto Diffuso del Commercio
“Terre del Monviso”
BANDO A FAVORE DI IMPRESE DEL COMMERCIO
CUP E77B22000640002

ALLEGATO 6

Approvato con Determina n. 418 del 23/12/2023

Data	Versione
23/12/2022	2.0

ALLEGATO 6
DEFINIZIONE DI PMI
Nota informativa

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea (2003/361/CE) del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.C.E. L 124 del 20/05/2003 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005, in vigore dal 01/01/2005, le soglie per determinare la dimensione di un'impresa sono le seguenti:

Categoria impresa	Effettivi (ULA)	Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Media	< 250	≤ 50 milioni di EUR	≤ 43 milioni di EUR
Piccola	< 50	≤ 10 milioni di EUR	≤ 10 milioni di EUR
Micro	< 10	≤ 2 milioni di EUR	≤ 2 milioni di EUR
Grandi	PER DIFFERENZA		

Mentre è obbligatorio rispettare le soglie relative agli effettivi, una PMI può scegliere di rispettare alternativamente il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio; l'impresa non deve soddisfare entrambi i criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Tale possibilità di scelta deriva dalla considerazione che il fatturato delle imprese commerciali e di distribuzione è, per sua stessa natura, più elevato che non nel settore manifatturiero. Offrendo l'opportunità di scegliere tra questo criterio e quello del totale di bilancio, che rappresenta il patrimonio totale dell'impresa, si garantisce che le PMI attive in diversi settori di attività economica siano trattate in modo equo.

TIPI DI IMPRESE

La definizione delle PMI distingue tre tipi d'impresa a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o di diritto di esercitare un influsso dominante.

Tipo 1: l'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (partner o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa,
- e non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni (1).
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata (2).

Tipo 2: l'impresa partner

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è partner di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione tra il 25% e meno del 50% in tale impresa,
- oppure l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata (2).

Tipo 3: l'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi più rari, che generalmente si distinguono in modo molto netto dalle due tipologie precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione, la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 8313491CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54. paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (6), che si applica da numerosi anni.

Allegati bando per le imprese

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata, dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati sono descritti nei primi due trattini della nota 2, alla fine della presente nota esplicativa. In tal caso l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

NOTE

- (1) Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata, ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):
- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio «business angels) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che l'investimento totale di suddetti «business angels, in una stessa impresa non ecceda 1.250.000 €;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- (Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).
- (2) - Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva 83/349/CEE, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.
- In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).
 - In un caso rarissimo invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.
- Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.